



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:
avv. Francesco Ferlazzo Natoli – Presidente
dott. Salvatore Altomare – Consigliere
avv. Maurizio Napoli – Consigliere relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto istanza di riabilitazione presentata dal sig. Andrea Buratti nato a Genova il 8.6.1950 ed ivi residente al viale delle Palme n. 20.

FATTO

Il sig. Andrea Buratti con sentenza 18 novembre 2005 veniva condannato dal GAN, unitamente al sig. Massimo Lanzarotti, alla sospensione di ogni attività federale per un periodo di due anni e sei mesi. Come sanzione accessoria veniva inflitto agli stessi il divieto di giocare in coppia per tempo indeterminato; il tutto oltre le spese.

Tali statuizioni venivano parzialmente riformate con sentenza 6 marzo 2006 da questa Corte che riduceva la sanzione della sospensione ad anni uno e mesi sei, ferme restando le pene accessorie. Il tutto oltre le spese successive.

Ebbene con ricorso depositato il 27 gennaio 2012 (prot. FIGB 000251) il sig. Andrea Buratti ha richiesto che questa Corte, a mente dell'art. 40 del Regolamento della Giustizia Sportiva, volesse a lui concedere la riabilitazione; osservava il tesserato che egli aveva terminato di scontare la pena principale in data 7 novembre 2007 (diciotto mesi dal giorno in cui la pena principale era stata eseguita, coevamente alla pronuncia del GAN) e che da tale data erano decorso il termine di tre anni richiesto dal Regolamento di Giustizia Sportiva per la presentazione della istanza di riabilitazione.

Il sig. Andrea Buratti precisava, inoltre, che scontata la pena principale egli aveva tenuto un comportamento ineccepibile dando prova costante di buona condotta. Chiedeva, quindi, che questa Corte volesse concedergli la riabilitazione estinguendo, come automatica conseguenza, le sanzioni accessorie inflitte ed ogni altro effetto della condanna.

Il Procuratore Generale della FIGB avv. Pericle Truja nulla osservava sulla richiesta.

DIRITTO

Preliminarmente osserva la Corte che conformemente alle norme del C.P., reiterate dal R.G.F., l'istituto della riabilitazione "ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti derivanti dalla condanna, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbandosi una buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi della volontà di riscatto dal passato".

In armonia a tale principio l'art. 40 del Regolamento di Giustizia della FIGB prevede che "la riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna" e che competente a pronunciarlo sia questa Corte adita.

Detto articolo richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di

tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Tale secondo requisito deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento e, quindi, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta.

Ed infatti la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commetta entro i sette anni successivi alla riabilitazione una infrazione per la quale venga comminata sospensione per il periodo determinato dalla norma stessa.

Nel caso di specie la ricorrenza delle due condizioni positive appare esistente. Nel mentre, infatti, sono decorsi più di tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita nei confronti del sig. Andrea Buratti, in considerazione della immediata esecutività delle sentenze del GAN stabilite dall'art. 18 R.F., e, quindi, diciotto mesi dal 18 novembre 2005, dall'altro non risultano a carico del ricorrente eventi coevi o successivi in qualche modo pregiudizievoli ed ostativi del provvedimento richiesto, come risultante dalla comunicazione della FIGB.

Né il Procuratore Generale della FIGB nulla ha osservato sulla richiesta certificando la mancanza di elementi pregiudizievoli da allora sino ad oggi e, quindi, anche per il periodo successivo alla esecuzione della sentenza stessa.

Dovrà essere accolta, quindi, la domanda di riabilitazione del sig. Andrea Buratti. L'accoglimento comporta la estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna ex art. 40 I co. R.F. Giustizia.

In relazione alla sanzione accessoria contenuta nella originaria sentenza del GAN, poi confermata dal giudicato portato dalla sentenza della CdAF 6.3.06, di divieto di formare coppia con il sig. Massimo Lanzarotti a tempo indeterminato, dal momento che quella stessa originaria sentenza era stata resa anche nei confronti dello stesso sig. Massimo Lanzarotti, e che anche nei confronti di quest'ultimo era stato statuito analogo divieto di formare coppia con l'odierno ricorrente sig. Andrea Buratti, pur nella estinzione della sanzione accessoria per il solo odierno ricorrente la Corte precisa che il divieto imposto continuerà ad applicarsi per effetto della sanzione nei confronti del Lanzarotti, sino a quando il sig. Lanzarotti abbia ottenuto uno dei rimedi previsti dagli artt. 28 e/o 40 RGF.

PQM

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sulla istanza di riabilitazione proposta dal sig. Andrea Buratti, così provvede:

Verificata la esistenza dei presupposti di cui all'art. 40 RFG della FIGB accoglie l'istanza e per l'effetto pronuncia la riabilitazione del tesserato sig. Andrea Buratti nato a Genova l'8.2.50 e la estinzione per lui solo delle pene accessorie e di ogni altro effetto della condanna contenute nella sentenza del GAN 18.11.05 e della successiva della CdAF del 6.3.06. Ferme restando le altre statuizioni accessorie contenute in quelle sentenze nei confronti di altro tesserato.

Così deciso in Messina, addì 25 febbraio 2012

Il Presidente
Avv. Francesco Ferlazzo Natoli

Il consigliere estensore
Avv. Maurizio Napoli